

N. R.G.N.R. 715/2025
N. R.G. G.I.P. 386/2025
N. Sentenza 287 del 18.9.2025



TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione Penale
Ufficio G.I.P. – G.U.P.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'Udienza Preliminare, Dott. Niccolò Bencini, all'udienza camerale del giorno 18 settembre 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

B. G. nato a , residente a ,
elettivamente domiciliato presso il difensore Avv. Federica AIRÒ FARULLA del
Foro di Novara (cfr. verbale interrogatorio ex art. 294 c.p.p. del 25.02.2025);
sottoposto p.q.c. alla misura cautelare degli arresti domiciliari,
presente a mezzo procuratore speciale
Difeso di fiducia dagli Avv.ti Federica AIRÒ FARULLA e Marcello STORZINI del Foro di
Novara (cfr. nomina a difensore di fiducia depositata il 25.03.2025);

IMPUTATO

Per il seguente reato:

delitto p. e p. dall'art. 572 c.p. perché, dopo la ripresa della coabitazione susseguente alla pronuncia
nei propri confronti di sentenza di applicazione pena per i delitti di maltrattamenti in famiglia, lesioni e
tentata violenza sessuale in danno della moglie R. C. (p.p. R.G.N.R. 1712/2024 – sentenza
GUP n. 47/2024), seguiva a maltrattare la coniuge convivente, cagionandole uno stato di prostrazione e
penose condizioni di vita. In particolare, allorché la donna si allontanava temporaneamente dalla casa
familiare a seguito di una lite, iniziava a minacciarla di morte telefonicamente, anche per il tramite della figlia
B. V. (“guarda che ti sgozzo, guarda che ti sgozzo C. te lo giuro davanti a mio padre
spacco tutto vengo dentro e ti ammazzo [...] guarda che prendo il flessibile e vengo dentro anche se la porta è
blindata”; “dille di smettere di fare la stronza [...] perché guarda, giuro che la tolgo dal mondo [...] digli
che se la smette bene perché guarda che l'ammazzo davvero eh sto perdendo la testa [...] io la prima volta
che la vedo la sgozzo, va bene? ..io la sgozzo ... ti faccio fuori tua madre, va bene?”). Una volta che la parte
lesa faceva rientro presso la casa familiare, le mostrava un coltello di circa 40 cm estraendolo dal cassetto del
comodino, lo impugnava e gesticolando mimava l'atto dello sgozzamento e contestualmente le diceva la seguente
frase: “vedi questo coltello? Ci sgozzo tua sorella e gli faccio saltare in aria il capannone con la dinamite”;



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

inoltre, proseguiva nel minacciarla reiteratamente di morte e l'aggrediva fisicamente afferrandola per il braccio. A causa di tali condotte, la induceva ad allontanarsi nuovamente dall'abitazione per timore del ripetersi di ulteriori episodi. Quindi iniziava a cercarla nei luoghi da lei abitualmente frequentati, giungendo a insultarla (definendola una pazza e una scema) e minacciarla ("se continua così le faccio fare una brutta fine") anche alla presenza dei Carabinieri di Romagnano Sesia. In occasione di un successivo incontro con la moglie, avvenuto presso la RSA ove è ricoverato il padre dell'indagato, le rivolgeva la seguente frase di minaccia in presenza dell'anziano genitore: "quando esci ti sgozzo, ti ammazzo". Sempre nella stessa circostanza, dopo aver aggredito fisicamente R C davanti agli ospiti ed al personale della struttura, le rivolgeva le seguenti frasi: "ti st[r]angolo, tanto prima o poi devi uscire da qui", [...].I "ti aspetto fuori, appena esci ti taglio il collo" [...]. Alla presenza del personale della struttura le rivolgeva la seguente frase: "giuro che la ammazzo! Stavolta finisce male" [...]. Nella medesima occasione B G proseguiva la condotta minacciosa anche all'esterno della RSA e, in presenza dei militari dell'arma intervenuti, proferiva la seguente frase: "la prendo dal collo e la porto via da qui".
In Prato Sesia (NO) e Grignasco (NO) da gennaio 2025 sino almeno al 6 maggio 2025.

PARTE CIVILE COSTITUITA

R C, nata a domiciliata ex art. 33 disp. att. c.p.p.
presso il difensore;
Assistita e difesa dall'Avv. Davide ARRI del Foro di Asti;

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

P.M.: chiede dichiararsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto e condannarlo a una pena finale di anni 2 di reclusione.

DIFESA P.C.: conclude riportandosi integralmente alle conclusioni come richiamate nelle note conclusive che deposita unitamente alla nota spese.

DIFESA: conclude chiedendo per l'imputato, previo riconoscimento della continuazione con la sentenza 18.12.2024, pena contenuta nei minimi edittali, pena interamente sostituita con la detenzione domiciliare.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di decreto di giudizio immediato emesso in data 10.6.2025, i difensori dell'imputato, muniti di procura speciale avanzavano, in data 17.06.2025, istanza di applicazione della pena, cui il Pubblico Ministero prestava il consenso in data 19.06.2025, e, in subordine di giudizio abbreviato.

All'udienza del 10.07.2025, svoltasi alla presenza dell'imputato, il Giudice verificava la regolare costituzione delle parti. Il difensore della persona offesa depositava atto di costituzione di parte civile. I difensori dell'imputato si riportavano all'istanza di applicazione della pena già in atti ed assentita dal Pubblico Ministero. Il Giudice, rilevato ex art. 444, comma 1 bis, c.p.p. il superamento dei limiti di pena stabiliti, dichiarava inammissibile l'istanza di applicazione pena, con ordinanza che qui si intende integralmente richiamata. I difensori, muniti di procura speciale, chiedevano di definire la posizione del proprio assistito



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

con giudizio abbreviato. La parte civile dichiarava di accettare il rito, il Giudice disponeva in conformità e rinviava all'udienza del 18.9.2025.

Alla suddetta udienza il Giudice invitava, quindi, le parti alla discussione, all'esito della quale pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo come trascritto in calce al presente atto, riservandosi il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. All'esito della lettura del dispositivo, i difensori e procuratori speciali dell'imputato chiedevano la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva; il pubblico ministero esprimeva parere favorevole e la parte civile si rimetteva. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, emetteva dispositivo integrato ai sensi dell'art. 545 *bis* c.p.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In base agli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, utilizzabili in ragione del rito prescelto, i fatti possono essere ricostruiti nel modo seguente.

1. I fatti occorsi tra il 01.02.2025 ed il 06.02.2025.

In data 01.02.2025 R C si presentava spontaneamente presso la Stazione dei Carabinieri di Romagnano Sesia per segnalare i comportamenti tenuti dal marito, B G, nei suoi confronti.

Nello specifico, la persona offesa premetteva di aver già sporto, in passato, una querela per il delitto di maltrattamenti nei confronti dell'odierno imputato. Tale procedimento, che aveva visto l'emissione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, si era concluso con la sentenza di applicazione della pena n. 497/2024 che aveva disposto la sospensione condizionale della pena nei confronti dell'imputato, subordinata alla partecipazione dello stesso ad un programma di recupero; per l'effetto era stata dichiarata la cessazione della misura cautelare in essere. A fronte di ciò, l'uomo faceva rientro presso la casa coniugale in Prato Sesia unitamente alla moglie.

Dopo un primo periodo di apparente tranquillità, però, l'imputato, nel corso della settimana precedente, aveva ripreso a bere bevande alcoliche dopo cena e la persona offesa, al fine di evitare qualsiasi tipo di discussione, dopo aver cenato si recava subito in camera da letto a dormire. Sovente, le mattine successive, trovava l'uomo che era rimasto addormentato, sul divano, in stato di ubriachezza e, una volta, l'aveva rinvenuto all'interno della vasca da bagno.

La persona offesa dichiarava, poi, che il giorno 29.01.2025 ella, sentendosi poco bene, decideva di rimanere a casa mentre il B le diceva che si sarebbe recato a trovare il padre presso l'R.S.A. ove il medesimo era ricoverato e, successivamente, presso un fioraio. La persona offesa, però, veniva a conoscenza del fatto che, in quell'occasione, il marito si era recato presso una donna che era, di fatto, una sua amante. Una volta rientrato a casa, la donna decideva di affrontarlo verbalmente, delusa dal suo comportamento. In tale circostanza, l'uomo immediatamente si arrabbiava e scagliava a terra il proprio telefono cellulare, distruggendolo. Il prevenuto, inoltre, ammetteva la propria relazione extra coniugale. La persona offesa, allora, decideva di trasferirsi dalla figlia, B V



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

Qualche giorno dopo, l'imputato si recava a casa della figlia per convincere la moglie a fare rientro presso la loro abitazione. In tale frangente, essendo presenti altre persone, desisteva e si allontanava.

La stessa sera, il B¹ contattava al telefono la persona offesa ed iniziava ad inveire contro di lei. Infine, allorquando la donna gli comunicava la propria intenzione di addivenire alla separazione, egli la minacciava con frasi del seguente tenore: «... *guarda che ti sgozzo, guarda che ti sgozzo Cinzia te lo giuro davanti a mio padre ... stai attenta a come ti comporti ... giuro che vengo lì con ...inc... spacco tutto vengo dentro e ti ammazzo ... guarda che prendo il flessibile e vengo dentro anche se la porta è blindata...*» (v. trascrizione integrale file audio fornito da R¹ C¹ relativo alla conversazione telefonica intrattenuta con B¹ G¹ in data 29.01.2025).

*

In data 06.02.2025 R¹ C¹ si presentava nuovamente presso la Stazione dei Carabinieri di Romagnano Sesia per riferire ulteriori condotte minacciose poste in essere nei suoi confronti da B¹ G¹.

In particolare, la persona offesa dichiarava che, dal giorno in cui aveva deciso di trasferirsi presso l'abitazione della figlia, quotidianamente il B¹ contattava quest'ultima, con insistenti chiamate e messaggi, per avere informazioni della moglie. Non solo, ma l'imputato si presentava altresì sul luogo di lavoro della figlia, per i medesimi motivi.

Sia durante le chiamate che durante le "visite" sul luogo di lavoro della figlia, i toni utilizzati dal prevenuto erano violenti e minacciosi.

Non solo, il B¹ quotidianamente transitava sotto l'abitazione della figlia e, sovente, citofonava ed accedeva all'abitazione, con la scusa di vedere la figlia o il nipote.

Ancora, la persona offesa riferiva di aver contattato il referente del percorso di recupero seguito dal marito, il quale si mostrava preoccupato per i comportamenti del B¹.

In data 05.02.2025 la persona offesa veniva contattata dagli Assistenti Sociali che le chiedevano se intendesse essere ospitata presso una struttura protetta, poiché vi era il rischio che il proprio nipote venisse allontanato per evitare di assistere ai comportamenti violenti del B¹, non potendosi escludere che potessero, in futuro, verificarsi anche all'interno dell'abitazione della figlia.

Sulla scorta di quanto sopra, R¹ C¹ faceva ritorno presso la casa coniugale, onde evitare conseguenze negative per la figlia e la di lei famiglia. Al rientro a casa, il marito si comportava come se nulla fosse successo.

La persona offesa dichiarava di temere per la propria incolumità e dichiarava di voler sporgere formale querela per i fatti narrati.

R¹ C¹ forniva agli operanti files audio contenenti le telefonate intercorse tra l'imputato e la figlia, B¹ V¹. L'ascolto dei predetti permetteva di evidenziare l'utilizzo, da parte del prevenuto, di minacce del seguente tenore: «... *dille di smettere di fare la stronza ... perché guarda, giuro che la tolgo dal mondo ... Dille che si svegli quella cretina, quella stronza ... sta facendo tirare addosso un odio tua madre che metà basta. Digli che se la smette bene perché guarda che l'ammazzo davvero eh sto perdendo la testa ... diglielo ai Carabinieri, diglielo al padreterno ... io la prima volta che la vedo la sgozzo ... io la sgozzo ... ti faccio fuori tua madre ... non la ammazzo ma non ti dico cosa le faccio ...*» (v. trascrizione integrale file audio fornito da R¹ C¹ relativo



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

alla conversazione telefonica intrattenuta tra B G e Bi V in data 05.02.2025).

*

In data 06.02.2025 veniva escussa a s.i. B V , figlia dell'imputato e della persona offesa.

La donna dichiarava che, a far data dal 29.01.2025, la madre, a seguito dell'ennesimo litigio con l'imputato, era andata a vivere presso di lei, per paura degli atteggiamenti violenti del marito.

Nello specifico, il B assumeva atteggiamenti insistenti e molesti sia nei suoi confronti che in quelli della persona offesa, contattando con frequenza la figlia per telefono e presentandosi sovente presso la di lei abitazione al fine di avere notizie della moglie e cercare di avere un contatto con ella. Non solo, ma circa due o tre volte alla settimana, il B si presentava presso il luogo di lavoro della figlia - "Unieuro" di Romagnano Sesia - sempre per i medesimi motivi.

In data 05.02.2025 B V riceveva due telefonate dal padre, nelle quali minacciava, anche di morte, la persona offesa qualora non avesse fatto rientro a casa. Nel pomeriggio della medesima giornata, poi, la donna riceveva anche una telefonata dagli Assistenti Sociali, i quali si mostravano preoccupati per gli atteggiamenti del prevenuto in particolare con riferimento al figlio minore di B V . A quel punto, la persona offesa, preoccupata per i disagi che potevano crearsi alla famiglia della figlia, decideva di fare rientro presso la casa coniugale.

*

In data 05.02.2025 perveniva alla Stazione dei Carabinieri di Romagnano Sesia segnalazione di situazione di rischio di violenza domestica redatta dal personale della "ELIOS Società Cooperativa Sociale".

Nel dettaglio, il personale della predetta cooperativa, che aveva in carico B Graziano sulla scorta della sentenza n. 497/2024, segnalava una situazione di alto rischio di recidiva, attesa la condizione emotiva e psicologica del prevenuto rilevata nel corso degli incontri avvenuti. Nello specifico, evidenziavano quanto segue: «... Il signor Bellan sembra non essere assolutamente in grado di prendere in qualche modo contatto con la gravità dei suoi comportamenti e delle loro conseguenze. Senza esserne consapevole esprime rabbia e pensieri aggressivi e violenti, dimostra in più modi di ritenere normale esercitare comportamenti controllanti sulla moglie, rende manifesta nella comunicazione l'intento intimidatorio dei suoi atteggiamenti e azioni. La lunga storia di relazione fra marito e moglie, e di violenza da parte dell'uomo, che di fatto è rintracciabile nel racconto del signor Bellan (e che sembra essere diventata ormai caratteristica scontata di questo rapporto) non lo aiuta, anzi costituisce ulteriore fattore di rischio fino a portarlo in certi momenti a sottovalutare e a non considerare neanche le conseguenze di questi comportamenti anche per sé stesso...» (v. "segnalazione situazione di rischio violenza domestica sig. B G " redatta da ELIOS Società Cooperativa Sociale in data 05.02.2025).

*

In data 06.02.2025 personale del Centro Antiviolenza "Ricomincio da qui" inviava relazione urgente alla Procura della Repubblica in sede, con la quale si segnalava la preoccupazione circa il rientro presso l'abitazione familiare di R C , sulla scorta



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

dei fatti dalla stessa narrati agli Assistenti Sociali. Si segnalava, infine, il rifiuto della donna ad essere accolta presso una struttura protetta.

2. I fatti occorsi tra il 10.02.2025 ed il 14.02.2025.

In data 10.02.2025 veniva escussa a s.i. R C , la quale riferiva che la sera precedente i coniugi erano rincasati intorno alle ore 23:00 dopo aver cenato fuori e l'imputato era già "brillo", avendo egli bevuto vino durante il pasto. Giunti in camera da letto, il B apriva un cassetto del proprio comodino e ne estraeva un coltello di circa 40 cm. Con il coltello in mano, poi, mimando l'atto dello sgozzamento, l'imputato profferiva la seguente frase: *"VEDI QUESTO COLTELLO? CI SGOZZO TUA SORELLA E GLI FACCIO SALTARE IL CAPANNONE CON LA DINAMITE"*. A quel punto, la persona offesa, impaurita, andava subito a dormire onde evitare ripercussioni sulla propria persona.

Oltre a tale episodio, la R notava, nei giorni precedenti, un crescente nervosismo nell'imputato, che però non si rivolgeva alla sua persona. Ribadiva, infine, il proprio diniego ad essere collocata in una struttura protetta.

*

Con nota prot. 1248 del 12.02.2025 personale del Centro Antiviolenza "Ricomincio da qui" inviava relazione alla Procura della Repubblica in sede, con la quale si rilevava una forte preoccupazione per la situazione del minore figlio di B

V nipote di R C e B G .

Nello specifico, era emerso che il minore aveva assistito personalmente ad alcune discussioni tra la persona offesa e l'imputato, nonché ad alcuni "appostamenti" di quest'ultimo.

Pertanto, R C su consiglio della figlia, si era allontanata dalla abitazione, in modo da non coinvolgere più il minore nelle discussioni tra lei ed il B

3. I fatti occorsi tra il 14.02.2025 ed il 17.02.2025.

In data 15.02.2025 l'imputato e la persona offesa si presentavano, insieme, presso la Stazione dei Carabinieri di Romagnano Sesia.

Una volta fatti accomodare, venivano sentiti singolarmente dagli operanti. B Graziano, con tono agitato e atteggiamento violento, proferiva, alla presenza dei militari, le seguenti affermazioni: *"SONO STUFO DI QUELLA ZOCCOLA ... SE CONTINUA COSI' LE FACCIO FARE UNA BRUTTA FINE"*. Egli giustificava tali dichiarazioni nei confronti della moglie poiché ella era gelosa in quanto convinta che il marito la tradisse frequentando delle prostitute. Gli operanti, visti i toni utilizzati dall'uomo, lo ammonivano circa le conseguenze delle sue minacce, tenuto conto che già in passato era stato destinatario di misura cautelare per i medesimi motivi. A quel punto il B si allontanava da solo.

R C con tono impaurito ed evidente stato d'ansia, dapprima lamentava le medesime condotte del marito già denunciate in precedenza (maltrattamenti e frequenti assenze dalla casa familiare) e, successivamente, riferiva di aver paura della presenza del marito, dicendo testualmente: *"HO PAURA DI FARE UNA BRUTTA FINE, QUESTO MI AMMAZZA"*. Gli operanti, allora, le consigliavano di trasferirsi nuovamente presso l'abitazione della figlia, B V , la quale acconsentiva ad ospitarla quantomeno



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

per quella notte (cfr. annotazione di Polizia Giudiziaria redatta il 15.02.2025 dai Carabinieri della Stazione di Romagnano Sesia).

*

In data 16.02.2025, alle ore 11:30 circa, R C. contattava telefonicamente i Carabinieri di Romagnano Sesia per segnalare che, poco prima, presso l'abitazione della figlia B V si era presentato l'imputato, il quale minacciava di denunciarla per abbandono del tetto coniugale. La donna, allora, lo invitava a rivolgersi al proprio legale di fiducia al fine di intraprendere l'iter per la separazione. A quel punto l'uomo si allontanava. Gli operanti invitavano la donna a ricontattarli qualora l'imputato si fosse ripresentato presso l'abitazione della figlia.

Poco dopo la conclusione della telefonata, B G si presentava presso la Stazione dei Carabinieri di Romagnano Sesia, per lamentare il comportamento della moglie definendola *"una pazza"* ed *"una scema"*. Sosteneva, poi, che la donna avesse l'obbligo di dimorare e dormire con lui, altrimenti sarebbe stata passibile di denuncia per abbandono del tetto coniugale. Concludeva affermando: *"Tanto se torno nuovamente in carcere dopo due giorni sono di nuovo fuori"*.

Poco dopo, intorno alle ore 12:15, R Ci contattava nuovamente i Carabinieri poiché B G si trovava, ancora una volta, davanti all'abitazione della figlia ed insisteva nel suonare il citofono.

Giunti sul posto, i militari trovavano il B sulla propria autovettura in sosta in prossimità del civico n. 33 di via Matteotti nel Comune di Prato Sesia. Chiesto il motivo della sua presenza lì, dapprima il B sosteneva di avere un guasto all'autovettura e, poi, ammetteva di trovarsi lì per tentare di interloquire con la moglie. Gli operanti lo convincevano, quindi, ad allontanarsi.

La P.G. contattava, poi, R C. e le riferivano che il marito si era allontanato. La donna confidava, nuovamente, di vivere in un perenne stato di paura per la propria incolumità a fronte dei comportamenti aggressivi e violenti dell'uomo (cfr. annotazioni di Polizia Giudiziaria redatte il 16.02.2025 ed il 17.02.2025 dai Carabinieri della Stazione di Romagnano Sesia).

*

Sempre il giorno 16.02.2025, intorno alle ore 16:30, i Carabinieri di Arona intervenivano, sempre su richiesta di R Ci, presso la casa di cura R.S.A. di Grignasco in seguito ad una lite tra la richiedente e B G.

Ivi giunti, gli operanti notavano l'autovettura Seat Ibiza targata , con a bordo il B , posizionata in modo tale da bloccare eventuali manovre di altra autovettura, Audi A4 targata , in uso alla persona offesa. Nell'occasione, il B riferiva ai militari che, quel pomeriggio, si era recato a fare visita all'anziano padre ricoverato presso la sopra citata struttura e, successivamente, era giunta altresì la R . L'uomo, resosi conto che le attenzioni del padre erano tutte rivolte nei confronti della donna, decideva di andarsene. Mentre indossava il giubbotto, la moglie iniziava ad inveire contro di lui, spintonandolo contro la finestra. A questo punto l'uomo decideva di bloccare l'autovettura della persona offesa per impedirle di allontanarsi.



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

Successivamente, gli operanti facevano ingresso presso la struttura per individuare la R. , che si trovava all'interno della camera da letto ove era ricoverato B. M. , padre del prevenuto. La donna dichiarava ai militari che quel pomeriggio si era recata a far visita al suocero e, nella stanza, incontrava il B. . Questi iniziava subito ad infastidirsi, sostenendo di non essere ben accetto. Tentava, quindi, di afferrare la borsa della persona offesa la quale, per impedirglielo, lo strattonava e spintonava facendolo indietreggiare verso la finestra. A questo punto l'imputato reagiva spintonandola a sua volta. Interveneva, quindi, il suocero che tentava di dividerli e, in quel frangente, il B. colpiva il padre allo sterno facendolo cadere dal letto. All'interno della medesima stanza vi era, altresì, un uomo identificato in . anch'egli ricoverato presso la struttura, i cui parenti, nel momento in cui scaturiva la lite sopra descritta, si allontanavano.

La discussione fra la persona offesa e l'imputato proseguiva, poi, nella sala d'aspetto della struttura, ove erano presenti due O.S.S., identificate in e . Erano altresì presenti alcuni parenti di soggetti ricoverati, i quali assistevano alla scena.

*

Nella medesima giornata, intorno alle ore 18:00 circa, R. C. veniva accompagnata presso la Stazione dei Carabinieri, a seguito dell'intervento sopra descritto.

Pochi minuti più tardi giungeva presso il Comando anche BELLAN Graziano il quale, dopo aver citofonato in caserma, con toni ed atteggiamenti aggressivi, rivolto ad uno degli operanti, urlava: *"DOV'È QUELLA? LE DEVE DIRE DI PORTARE IMMEDIATAMENTE LA MIA MACCHINA AL SUO POSTO IN GARAGE A CASA E DI NON FARE LA VITTIMA, LA MACCHINA QUI DA VOI NON DEVE STARE"*.

Raggiunto da un militare all'altezza del cancello pedonale, il B. veniva invitato a calmarsi e ad allontanarsi e contestualmente proferiva le seguenti frasi: *"LA PRENDO DAL COLLO E LA PORTO VIA DA QUI"*.

Dopo un certo lasso di tempo gli operanti riuscivano a riportare la calma e l'uomo si allontanava. R. Ci. veniva, infine, scortata dai militari presso l'abitazione della figlia.

*

Con riferimento ai fatti occorsi nella R.S.A. di la P.G. provvedeva ad escutere a s.i. le persone sopra indicate, presenti durante i fatti.

dichiarava, in data 17.02.2025, di svolgere la mansione di O.S.S. presso la suddetta struttura e che il giorno precedente, mentre si trovava nei pressi della macchinetta del caffè unitamente ad altre colleghe, il parente di una persona ricoverata si avvicinava a loro urlando che vi era, nella sala comune, una lite in corso tra B. M. il figlio e la nuora e dicendo testualmente: *"venite! la situazione è grave! Lui vuole ammazzarla! La sta minacciando"*. Le operatrici, quindi, si recavano nel salone e notavano il figlio di B. M. che inveiva verbalmente nei confronti della moglie e del padre, profferendo, rivolto alla moglie, la seguente frase: *"GIURO CHE LA AMMAZZO! STAVOLTA FINISCE MALE!"*; contestualmente afferrandola per un braccio e strattonandola. L'imputato veniva, quindi, invitato dalle operatrici ad andarsene e questi, mentre usciva dalla struttura, dichiarava *"non ho paura dei carabinieri! Ti aspetto fuori e ti ammazzo!"*. Dopo circa una ventina di minuti



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

giungevano le Forze dell'Ordine, allertate dalla persona offesa, che riportavano la situazione alla calma.

O.S.S. presso la sopra citata struttura escussa in pari data, riferiva la dinamica dei fatti in maniera del tutto sovrapponibile a quella di

, aggiungendo che il padre dell'imputato le confessava, nell'occasione di aver ricevuto anch'egli un colpo dal figlio nel tentativo di sedare la discussione nel frattempo insorta con la nuora.

B M, padre dell'imputato, riferiva, in data 17.02.2025, che il giorno precedente, mentre si trovava nella propria stanza insieme al figlio, giungeva, verso le ore 16:00, sua nuora, R C. Alla sua vista, l'imputato le diceva che quella sera doveva tornare a dormire a casa con lui, ma la p.o. gli diceva di non volerlo fare poiché spaventata dai suoi atteggiamenti. A quel punto B G tentava di sottrarle la borsetta afferrandola e stratonandola. La donna riusciva a divincolarsi e, quindi, l'imputato la afferrava per i capelli. L'anziano uomo, pertanto, decideva di porsi tra i due con la propria carrozzina. L'imputato, nel tentativo di spostarlo, perdeva l'equilibrio e cadeva su di lui, cagionandogli un dolore al petto. A fronte di ciò, la R lo spingeva sin nella sala comune, ove venivano raggiunti dal prevenuto che, afferrando la persona offesa per un braccio, le diceva: *"QUANDO ESCI TI SGOZZO, TI AMMAZZO"*. A quel punto intervenivano dapprima le O.S.S. che allontanavano l'uomo e, successivamente, le Forze dell'Ordine. Da ultimo, B M dichiarava che il figlio era fuori di testa e continuava a minacciare di morte la moglie.

a, sentita il 18.02.2025, dichiarava che due giorni prima si trovava presso la R.S.A. " di , per fare visita a suo zio, ' compagno di stanza di B' M. Quel pomeriggio, mentre si trovava nella stanza nella quale erano già presenti B ' M ed il di lui figlio, intorno alle ore 16:00 sopraggiungeva anche R C. Una volta entrata, il B proferiva subito ad alta voce verso la moglie la seguente frase: *"COSA VAI A DIRE IN GIRO CHE IO HO I MACHETI E I COLTELLI ... NON SEI VENUTA A CASA"*. A quel punto, la PAESANTI usciva dalla stanza e non assisteva agli eventi successivi.

La teste aggiungeva, poi, che il giorno successivo, mentre si trovava presso la citata struttura in visita allo zio, udiva una telefonata, in vivavoce visti i problemi di udito dell'anziano uomo, intercorsa tra B' M e B G, nella quale quest'ultimo pronunciava la seguente frase: *"TANTO SONO A CONOSCENZA DEL FATTO CHE CINZIA VIENE A TROVARTI TRA LE 16:10 E LE 18:00 PER GIOCARE A CARTE, L'ASPETTO FUORI E LE ROMPO IL COLLO"*. Avvertendo la gravità di tali parole, BELLAN Mario concludeva rapidamente la telefonata.

escusso il 18.02.2025, riferiva che due giorni addietro, mentre si trovava nella sala comune della R.S.A. " di in attesa di far visita alla propria madre, udiva, d'un tratto, la voce di un uomo bestemmiare e, subito dopo, quella di una donna che chiedeva aiuto. Dopo essersi girato per capire cosa stesse succedendo, vedeva una donna, la quale affermava di essere stata minacciata dall'uomo che aveva, poco prima, bestemmiato. A quel punto, il teste decideva di avvisare senza indugio le operatrici della



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

struttura mentre la donna contattava le Forze dell'Ordine. Le O.S.S. intervenivano tempestivamente ed allontanavano l'uomo dalla struttura.

*

In data 17.02.2025 i Carabinieri di Romagnano Sesia intervenivano presso la R.S.A. " " di (, in quanto contattati dalla direttrice (

Ella, infatti, riferiva che B G rifiutava di allontanarsi dal parcheggio della struttura in seguito al rifiuto del padre di ricevere visite a fronte degli eventi occorsi nella giornata precedente.

Giunti sul posto, i militari individuavano il B I all'interno della propria autovettura e lo invitavano a scendere dal veicolo. Questi, in evidente stato di agitazione, colloquiava con gli operanti narrando delle sue precedenti vicissitudini giudiziarie incolpando la moglie di tutti i problemi che in quel periodo stava attraversando. Da ultimo, decideva di allontanarsi.

4. Le ulteriori dichiarazioni della persona offesa ed i fatti occorsi tra il 18.02.2025 ed il 21.02.2025.

In data 17.02.2025 la persona offesa si presentava, ancora una volta, presso la Stazione dei Carabinieri di Romagnano Sesia al fine di integrare la denuncia-querela sporta nei confronti di B I G.

In particolare, la R dichiarava di aver subito, in epoca successiva al 10.02.2025, ulteriori minacce di morte, aggressioni fisiche e verbali nonché pedinamenti da parte dell'imputato.

Nello specifico, in data 12.02.2025, il B rincasava verso le ore 19:00 e, visibilmente arrabbiato, entrava nella cameretta ove la donna stava guardando la televisione ed iniziava ad inveire contro, accusandola nuovamente di averlo costretto ad allontanarsi da casa sua. In tale frangente, l'uomo la afferrava per il braccio e tentava di buttarla giù dal letto; la persona offesa gli intimava di smetterla e dopo alcuni secondi egli desisteva, allontanandosi dalla stanza. La persona offesa precisava, inoltre, che all'interno di quella stanza la di loro figlia aveva installato una *webcam* collegata al suo cellulare e che in tale occasione ella assisteva, "da remoto", a tale discussione.

In data 15.02.2025, verso le ore 17:30, la persona offesa si trovava presso la R.S.A. " "

" per fare visita, come di consueto, al suocero allorquando, poco prima di andare via, giungeva B G il quale, già adirato, si infuriava con la moglie perché notava che stava andando via dalla struttura dieci minuti prima rispetto al solito orario e le chiedeva, con insistenza, il motivo di ciò. La donna gli riferiva che doveva effettuare rifornimento di carburante alla propria autovettura e, pertanto, si allontanava. Poco dopo, mentre era al distributore di carburante, la persona offesa notava la presenza del B I il quale, appostato a pochi metri, controllava se effettivamente stesse facendo quello che aveva detto in precedenza. Egli, quindi, la contattava telefonicamente, dicendole che sarebbero dovuti rimanere insieme al padre. Ella gli rispondeva sostenendo che era libera di fare quello che riteneva e che, se non avesse cessato di molestarla, si sarebbe recata dai Carabinieri. A quel punto, l'imputato iniziava ad ingiuriarla con parole quali "BASTARDA, TROLA, FIGLIA DI PUTTANA", invitandola a recarsi insieme dai Carabinieri per "finirla una volta per tutte".



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

Credendo che egli stesse fingendo, la persona offesa si recava presso la sua abitazione e, dopo pochi minuti, l'imputato le telefonava chiedendole dove fosse, in quanto egli si trovava già davanti alla Caserma dei Carabinieri di Romagnano Sesia. Ivi giunta, la donna trovava il B' addormentato all'interno della propria autovettura. I militari invitavano la donna a passare la notte a casa della figlia per evitare ulteriori problemi.

Il mattino seguente, alle ore 11:30 circa, la persona offesa, in quel momento da sola a casa della figlia, veniva raggiunta dal marito, il quale citofonava e le intimava di tornare presso la loro abitazione, minacciando, nuovamente, una denuncia per abbandono del tetto coniugale. La donna rifiutava di acconsentire alle richieste dell'uomo e lo invitava ad allontanarsi. Dopo circa venti minuti l'imputato si presentava nuovamente nei pressi dell'abitazione e, dopo aver suonato insistentemente per alcuni secondi, si allontanava. Dopo altri dieci minuti il B' tornava nuovamente, appostandosi davanti alla casa. La persona offesa, quindi, contattava le Forze dell'Ordine che, giunte sul posto, convincevano l'uomo ad allontanarsi.

Nel pomeriggio, verso le ore 15:00, la persona offesa riceveva una chiamata da parte del suocero, il quale le chiedeva di andarlo a trovare. Giunta presso la R.S.A. " " di la donna trovava all'interno della stanza il suocero ed il marito e questi, vedendola arrivare, subito affermava *"VADO VIA DATO CHE QUI SIAMO IN TROPPI"*. Ne scaturiva, quindi, una discussione tra il B' ed il padre -che veniva accusato di preferire la presenza della persona offesa- e, in tale frangente, l'imputato afferrava la donna violentemente per un braccio urlandole contro *"VEDI DI TORNARE A CASA STASERA ALTRIMENTI TI DENUNCIO PER ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE. TI STANGOLO, TANTO PRIMA O POI DEVI USCIRE DA QUI"*. Contestualmente, l'imputato tentava di afferrare la borsa della persona offesa per prendere il suo telefono cellulare, ma la donna riusciva a tirare la borsa verso di sé spingendo via l'uomo. Egli, quindi, tentava nuovamente di afferrare la R' ma ella si rifugiava dietro alla sedia a rotelle ove era accomodato il padre dell'imputato. Il prevenuto la afferrava, quindi, per il braccio e per i capelli ma, a fronte della resistenza posta in essere dalla donna, egli rovinava addosso al padre. A quel punto l'anziano uomo urlava e questo fermava l'azione del B'. La persona offesa, quindi, approfittava di tale momento per afferrare la carrozzina e spostarsi nel salone d'attesa. Rammentava che, in quei momenti concitati, i parenti del compagno di stanza del suocero si erano allontanati, spaventati. Dopo essersi accomodati nel salone, venivano raggiunti nuovamente dal B', il quale la afferrava ancora una volta per il braccio. Ella riusciva a divincolarsi e lo invitava ad abbassare i toni per non allarmare i presenti, ma egli le diceva, urlando, *"TI ASPETTO FUORI, APPENA ESCI TI TAGLIO IL COLLO"*. A quel punto, dopo aver affermato che non si sarebbe più recato a far visita al padre, si allontanava dalla struttura. Dopo circa cinque minuti, però, telefonava al padre e diceva *"DI' A QUELLA BASTARDA DI SBLOCCARE IL NUMERO E CHIAMARMI PERCHE' LE DEVO PARLARE"*. La persona offesa non acconsentiva a tale richiesta e, pertanto, poco dopo il B' faceva rientro nel salone e, alla sua vista, la donna afferrava una sedia per tutelarsi, minacciando di usarla qualora egli avesse tentato di nuovo di afferrarla. A quel punto intervenivano le O.S.S. della struttura che intimavano al B' di uscire, poiché stava turbando la tranquillità degli ospiti della struttura. La R', quindi, contattava le Forze



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

dell'Ordine che accertavano la sua presenza nel parcheggio, posizionato con la propria autovettura in modo tale da impedire alla persona offesa di allontanarsi. Successivamente, i militari accompagnavano la persona offesa presso la sua abitazione per poter parcheggiare la propria autovettura e, all'interno del garage, al buio, i militari trovavano l'imputato nascosto. Infine, R. C. dichiarava che non avrebbe più fatto rientro presso la casa coniugale, non sentendosi al sicuro. Forniva, inoltre, agli operanti la registrazione della *webcam* posizionata nella cameretta ove era avvenuta l'aggressione del 12.02.2025.

*

In data 17.02.2025 veniva escussa nuovamente a s.i. B. V. , figlia di B. G. e R. C. .

Lei dichiarava di aver assistito ad un episodio di violenza fisica del padre nei confronti della madre, in particolare tramite una videocamera dalla medesima installata nella cameretta della casa dei genitori al fine di monitorare il figlio allorquando veniva lasciato dai nonni.

Attesa la perdurante situazione di conflitto tra i genitori, in quel periodo B. V. monitorava sovente le immagini tramite l'applicazione installata sul proprio telefono cellulare e, in data 12.02.2025, intorno alle ore 19:00, riusciva a captare ed a registrare il momento in cui il padre, una volta entrato nella stanza, afferrava la persona offesa per il braccio, stratonandola veementemente, tentando di buttarla giù dal letto. Sulla scorta di ciò, inviava un messaggio alla madre per sincerarsi delle sue condizioni.

La donna riferiva, poi, che il padre si presentava costantemente presso la sua abitazione, per tentare di convincere la persona offesa a tornare a casa, ovvero presso il suo luogo di lavoro, mettendola a disagio con i colleghi.

Da ultimo dichiarava che anche suo figlio di quattro anni era intimorito dalla figura del nonno, rifiutandosi addirittura di salutarlo in un'occasione in cui si erano casualmente incontrati presso un negozio di fiori.

*

In data 19.02.2025 personale dei Carabinieri di Romagnano Sesia veniva inviato presso l'esercizio commerciale "Unieuro" su richiesta di B. V. e .

Gli stessi riferivano agli operanti che, poco prima, si era presentato presso il suddetto esercizio commerciale B. G. il quale, urlando e con atteggiamento di sfida, pretendeva di vedere e convincere a tornare a casa la moglie R. C. , in quel momento ospitata presso la figlia.

I richiedenti specificano, in ogni caso, di non aver ricevuto minacce o violenze dirette ma di aver richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine onde evitare problemi sul luogo di lavoro (cfr. annotazione di P.G. redatta dai Carabinieri di Romagnano Sesia il 21.02.2025).

*

In data 20.02.2025 gli operanti intervenivano presso l'abitazione di B. V. , la quale riferiva che poco prima si era presentato, per l'ennesima volta, il padre B. Graziano, il quale citofonava insistentemente pretendendo di parlare con la moglie, R. Cinzia, per convincerla a fare rientro presso la casa coniugale.

All'arrivo dei militari l'uomo si era già autonomamente allontanato e B. V. precisava che lo stesso non aveva, comunque, proferito minacce dirette (cfr. annotazione di P.G. redatta dai Carabinieri di Romagnano Sesia il 21.02.2025).



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

*

In data 21.02.2025 si presentava presso la Stazione dei Carabinieri di Romagnano Sesia, unitamente alla persona offesa, _____, vicina di casa della coppia. La donna dichiarava che, il giorno precedente, aveva intrattenuto una breve conversazione con B. _____ G. _____ con il quale vi erano buoni rapporti di vicinato- e questi le confidava che a causa della denuncia sporta da R. _____ C. _____ gli era stato applicato il "braccialetto elettronico". Nel narrare tale vicenda, il B. _____ profferiva le seguenti minacce, rivolte alla R. _____ *"IO L'AMMAZZO! LA STROZZO COME UNA GALLINA"*. Nell'occasione, il B. _____ le confessava di aver, in passato, fatto del male, fisicamente, alla persona offesa. Da ultimo, l'imputato chiedeva alla donna se potesse utilizzare il suo telefono cellulare - presumibilmente per contattare la R. _____, ma ella rispondeva che non lo aveva con sé in quel momento. La teste invitava, pertanto, il B. _____ a cessare le condotte nei confronti della moglie.

*

Sulla scorta di tutti gli elementi testé descritti, su richiesta del Pubblico Ministero il G.I.P. in sede emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di B. _____ Graziano, eseguita in data 23.02.2025.

*

In data 06.05.2025 veniva sentita, nuovamente, R. _____ C. _____, la quale dichiarava di recarsi quotidianamente a far visita al suocero presso la R.S.A. "V. _____" di _____ e di aver assistito, in tre occasioni, a delle telefonate intercorse tra il suocero e l'imputato (recluso, in quel periodo, presso la Casa Circondariale di Novara). Nel corso di tali dialoghi, che avvenivano in modalità "vivavoce", la R. _____ udiva le minacce e le ingiurie rivolte dal B. _____ nei suoi confronti, del seguente tenore: *"E' UNA BASTARDA, E' COLPA SUA SE SONO FINITO IN GALERA ... QUANDO ESCO LE TAGLIO IL COLLO ... HA FATTO DI TUTTO PER DIVIDERCI QUELLA STRONZA DI VALENTINA ... PRIMA O POI USCIRO' E CI SARA' LA RESA DEI CONTI"*. Ribadiva, infine, di vivere in un costante stato di paura ed angoscia che l'uomo potesse tornare libero e farle del male.

*

In data 08.05.2025 veniva escusso a s.i. B. _____ M. _____ il quale dichiarava di avere contatti telefonici con il figlio, ristretto in carcere, circa due volte alla settimana. Nel corso di tali conversazioni, B. _____ G. _____ incolpava costantemente la moglie e la figlia per il suo stato di reclusione, rivolgendo loro insulti e minacce, che il teste non riusciva a precisare ulteriormente, trattandosi di episodi frequenti.

5. La valutazione della prova

La prova principale del presente procedimento è senza ombra di dubbio quella dichiarativa, e in particolare le dichiarazioni rese della persona offesa, cristallizzate nella denuncia-querela. Sul punto, vale la pena di precisare che, come sostenuto ormai da costante giurisprudenza, la deposizione della persona offesa, anche se costituita parte civile, ha valore di prova piena e può essere posta, una volta ritenuta attendibile, anche a unico e solo



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, senza che sia necessario applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr. Cass. Pen., Sez. 3, sentenza n. 40849/2012 e Cass. Pen., S.U. sentenza n. 41461/2012).

Tuttavia, allorché la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, per tale motivo, portatrice di pretese economiche nei confronti dell'imputato, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (cfr. Cass. Pen., Sez. 1, 24.6.2010, n. 29572 e Sez. 6, 3.6.2004, n. 33162). In altri termini, le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa, anche se costituita parte civile possono sì essere assunte, anche da sole, come fonte di prova, ma è necessario che siano valutate con ogni opportuna cautela e sottoposte a un'indagine rigorosa ed accurata circa i profili di attendibilità oggettivi e soggettivi (cfr. anche Sez. 4, 18.10.2011, n. 44644).

Nel caso di specie, ritiene questo Giudice che le plurime dichiarazioni rese dalla persona offesa R. C. siano pienamente attendibili, in quanto rese in modo preciso, lineare e coerente. Invero, non vi è alcun elemento per ritenere che quanto riferito dalla stessa non sia attendibile; il narrato, infatti, è coerente e dal racconto traspare tutta la difficoltà e la sofferenza della donna, la quale ha, di fatto, vissuto nuovamente episodi di violenza, psicologica e fisica.

Il racconto della persona offesa, poi, non risulta animato da alcun intento calunnatorio verso l'imputato; le sue dichiarazioni, infatti, sono risultate prive di qualunque acrimonia o di spirito di pretestuosa rivendicazione. Ella, infatti, ha più volte sottolineato il proprio sentimento di esasperazione dovuto alle condotte ossessive poste in essere dal marito, nonché il crescente sentimento di timore per la propria incolumità conseguente.

Il narrato della persona offesa risulta, poi, puntuale e preciso nella descrizione degli episodi di maggior gravità subiti. La donna, nel corso delle plurime dichiarazioni rese agli operanti, ha sempre descritto in maniera specifica le condotte poste in essere dall'imputato, con dovizia di particolari e senza enfattizzare quanto riferito, denotando, così, la genuinità del dichiarato. Quanto riferito dalla persona offesa ha, poi, trovato precisi riscontri nelle dichiarazioni rese dagli altri soggetti escussi a sommarie informazioni, nonché nelle annotazioni redatte dalla P.G.

In particolare, B. V., figlia della coppia, ha confermato il tenore delle condotte poste in essere dall'imputato, essendone anche stata, più volte, testimone diretta, atteso che l'imputato, più volte, la utilizzava quale tramite per comunicare i messaggi minacciosi rivolti alla persona offesa.

Non solo, ma B. V. ha altresì assistito direttamente, seppur "da remoto", all'episodio di violenza fisica avvenuto nella cameretta della casa coniugale, avvenuto il 12.02.2025.

E ancora, anche i testi escussi -con riferimento all'episodio del 16.02.2025 presso la R.S.A. - hanno confermato in pieno le dichiarazioni rese dalla persona offesa in merito a quanto accaduto in quell'occasione. Inoltre, altresì alcuni dei testi -

1 e - hanno assistito a minacce, da parte dell'imputato, rivolte alla persona offesa, sia di persona che tramite conversazione telefonica. Anche il padre



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

dell'imputato ha pienamente confermato le continue minacce rivolte dal figlio alla R, suo tramite o in sua presenza.

Ad ulteriore riscontro di quanto riferito dalla p.o. vi sono i continui e ripetuti interventi delle FF.OO., nel corso dei quali i militari intervenuti hanno potuto constatare gli atteggiamenti minacciosi ed aggressivi del prevenuto, incurante, molte volte, della presenza dei militari.

6. L'inquadramento dei fatti nei reati contestati

Orbene, all'esito delle indagini preliminari, gli elementi probatori raccolti (utilizzabili sulla scorta del rito deflattivo richiesto dall'imputato) impongono di formulare, con assoluta certezza, un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato per il delitto al medesimo contestato in rubrica.

Come è noto, il delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., posto a tutela della dignità della persona messa in pericolo da condotte lesive della sua incolumità psichica o fisica, si caratterizza per una pluralità di atti, fisici e psicologici, attivi o omissivi, perpetrati da un soggetto nei confronti della vittima, appartenente al suo nucleo familiare.

Trattasi di reato abituale, essendo richiesto il «*compimento di atti che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo una persistente azione vessatoria idonea a ledere la persona della vittima*» (Cass. Sez. 6 sentenza n. 6126 del 9.10.2018 n. 6126); i singoli atti compiuti, tuttavia, possono consistere anche in condotte che non costituiscono reato (cfr., *ex plurimis*, Cass. Sez. 5, sentenza n. 21133 del 25.3.2019).

Giova altresì evidenziare che «*non è richiesta una totale soggezione della vittima all'autore del fatto, in quanto la norma, nel reprimere l'abituale attentato alla dignità e al decoro della persona, tutela la normale tollerabilità della convivenza; ne consegue che anche le sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima non consentono di escludere lo stato di soggezione della persona offesa a fronte dei soprusi abituali posti in essere dal maltrattante, né, tanto meno, consentono di escludere la sussistenza dell'elemento psicologico, che consiste nella coscienza e volontà di sottoporre la persona di famiglia ad un'abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza*» (Cass. Sez. 3, sentenza n. 46043 del 20.3.2018).

Occorre, dunque, che minacce, percosse, ingiurie e atti di sopraffazione e prevaricazione siano commessi in modo sistematico nei confronti della vittima, con un'abitualità tale da rendere intollerabile la convivenza.

La giurisprudenza ha, poi, precisato che «*è configurabile il delitto di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen. nelle relazioni tra consanguinei, in quanto "persone della famiglia", anche in mancanza di convivenza o dopo la sua cessazione, salvo che i vincoli di solidarietà, che costituiscono il presupposto della fattispecie incriminatrice, siano in fatto venuti meno per la definitiva interruzione di ogni rapporto tra le parti*» (Cass. Pen., Sez. 6, sentenza n. 19839 del 07.04.2022).

In altre parole, il delitto di maltrattamenti non necessita, per la sua configurazione, di una convivenza in senso stretto, ben potendosi considerare, *lato sensu*, il vincolo familiare di solidarietà sussistente tra i soggetti coinvolti.

Trattandosi di reato abituale, si ha la consumazione quando viene realizzata l'ultima condotta vessatoria, molesta o violenta nei confronti della vittima.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, il reato si caratterizza il dolo generico, ossia per la cosciente e volontaria sottoposizione, della persona offesa, ad una serie di insulti ed offese, attuando delle condotte sopraffattorie, volte a svilirne la personalità ed a ledere la sua



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

capacità di autodeterminazione, arrecandole disagi e difficoltà che non le consentono di condurre una vita normale. Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato *«il dolo non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale sia finalizzata, fin dalla loro rappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la sola consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima»* (Cass. Sez. 1, sentenza n. 13013 del 28.01.2020). Ancora, la Suprema Corte ha ulteriormente specificato che il dolo nel reato di cui all'art. 572 c.p. *«è unitario e programmatico, nel senso che esso funge da elemento unificatore della pluralità di atti lesivi della personalità della vittima e si concretizza nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte»* (Cass. Sez. 3, sentenza n. 1508 del 16.10.2018; in argomento, Cass. Sez. 6 sentenza n. 6541 dell'11.12.2003).

Applicando tali principi al caso di specie, risulta evidente che la condotta di B.

G integri gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di cui all'art. 572 c.p. commesso in danno della moglie R^e C^e

In particolare, l'imputato, reiteratamente e per un significativo lasso temporale (all'incirca cinque mesi, ma con intensità pressoché quotidiana), ha aggredito verbalmente la moglie, con gravi ingiurie. Oltre alla costante vessazione psicologica, l'imputato, in almeno due occasioni, ha aggredito fisicamente la persona offesa; in una occasione, infatti, la stratonava dopo averle afferrato il braccio cercando di farla cadere dal letto; in un'altra tentava di aggredirla cercando di strapparle di dosso la propria borsetta, e solo la pronta reazione della donna evitava conseguenze ulteriori. Di particolare gravità anche la minaccia perpetrata all'interno dell'abitazione coniugale con un grosso coltello.

Infine, l'ultimo episodio si manifestava allorché il prevenuto, già attinto da misura cautelare custodiale, reiterava le minacce al telefono con il padre, promettendo gravi conseguenze una volta uscito dal carcere.

Così sommariamente ricostruita la dinamica di quanto occorso, ritiene questo Giudice che le condotte vessatorie, ingiuriose e violente, commesse in danno della persona offesa, integrino il reato di maltrattamenti contestato, non essendo in alcun modo espressione di una contingente aggressività da parte del prevenuto.

Si ritiene, infatti, che la reiterazione di plurime condotte aggressive, alcune di particolare gravità, come quelle emerse nel corso delle indagini, impongano di ritenere integrato il delitto di maltrattamenti sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Proprio l'abitudine e persistenza sopra descritte delle condotte perpetrate dall'odierno imputato, unitamente all'unitarietà del contesto nell'ambito del quale le stesse si sono consumate, impongono di ritenere assolutamente corretta e condivisibile la qualificazione giuridica operata dal pubblico ministero.

L'imputato ha, infatti, creato un contesto di paura, umiliazioni ed offese nei confronti della moglie, divenuta lo sfogo dell'aggressività del prevenuto, in particolare a seguito della volontà della donna di addivenire alla separazione.

Tutte le minacce, i soprusi e le prevaricazioni subite, dunque, altro non fanno se non rappresentare la coscienza e la volontà dell'imputato di sottoporre la persona offesa alla



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

propria condotta abitualmente offensiva ed aggressiva, cagionando alla stessa un profondo stato di sofferenza, prostrazione ed esasperazione. Non vi sono, poi, elementi da cui dedurre reazioni, ancorché sporadiche, della persona offesa nel periodo contestato, la quale era solita occupare una propria stanza allorquando dimorava ancora nella casa coniugale, per evitare, quanto possibile, di essere oggetto delle continue minacce e ingiurie del prevenuto. La persona offesa, infine, si è vista costretta a chiedere alloggio alla propria figlia, proprio per il timore dettato dai comportamenti del B.

Deve, peraltro, evidenziarsi che la difesa non ha contestato né l'attendibilità della persona offesa né la sussunzione delle condotte poste in essere dal B. nella fattispecie di cui all'art. 572 c.p.

Si ritiene, infine, correttamente contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all'art. 572, comma 2, c.p., essendo emerso plasticamente l'utilizzo, da parte del B. di armi nel porre in essere le sopra descritte minacce.

7. Il trattamento sanzionatorio.

Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, non vi sono ragioni di natura processuale o extraprocessuale per riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche. Ed invero, il loro riconoscimento deve essere fondato sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato (Cass. Pen., Sez. 3, sentenza n. 9836 del 17.11.2015), non potendo essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Cass. Pen., Sez. 2, sentenza n. 30228 del 05.06.2014).

Nel caso di specie, al fine del diniego delle circostanze attenuanti generiche giova evidenziare che l'imputato, infatti, non ha mai mostrato concreti segni di pentimento o di resipiscenza. Non solo, ma il B., nelle scarse dichiarazioni spontanee rilasciate, ha incolpato la persona offesa dei suoi atteggiamenti, dimostrando un'assoluta incapacità di comprendere la gravità delle proprie condotte; non ha osservato neppure le prescrizioni applicategli con la precedente sentenza di applicazione pena, per quanto concerne l'effettuazione di corsi di recupero per soggetti maltrattanti, che infatti hanno avuto esito negativo.

Al fine del diniego delle circostanze attenuanti generiche deve, poi, evidenziarsi che l'imputato ha posto in essere tali condotte immediatamente dopo la cessazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, applicatagli nell'ambito del procedimento penale n. 1712/2024 proprio per il reato di cui all'art. 572 c.p. in danno della medesima persona offesa; il procedimento si è concluso con sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. in data 18.12.2024 ed irrevocabile dall'8.1.2025; le condotte maltrattanti dell'imputato sono riprese immediatamente dopo.

In assenza, dunque, di elementi positivi idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, questo Giudice non ritiene di poter riconoscere al prevenuto le circostanze attenuanti generiche.



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

Come richiesto dalla difesa può essere riconosciuta la continuazione tra il reato di cui all'imputazione ed i fatti già giudicati con sentenza *ex* art. 444 c.p.p. emessa dal GIP del Tribunale di Novara in data 18.12.2024 ed irrevocabile dall'8.1.2025, con la quale il prevenuto è stato condannato alla pena di anni due di reclusione per i reati di cui agli artt. 572 c.p., 582-585 c.p. e 56, 609 *bis*-609 *ter* c.p.; trattasi evidentemente di reati sorretti dal medesimo disegno criminoso, essendo stati commessi dall'imputato sempre nei confronti della moglie.

Deve evidenziarsi, tuttavia, che il Giudice che ha emesso la sentenza n. 497 ha errato nel calcolo della pena, determinato quale reato più grave la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. (capo A, punito con pena massima di anni 10 e mesi 6 di reclusione), anziché il reato di tentata violenza sessuale aggravata (capo C, punito con pena massima di anni 10 e mesi 8 di reclusione). Non è, tuttavia, possibile per questo Giudice emendare il predetto errore, in quanto non è possibile quantificare diversamente gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, Sentenza n. 6296 del 24/11/2016).

Deve, quindi, ritenersi più grave, secondo i parametri di cui all'art. 133 c.p., il reato qui contestato, tenuto conto delle concrete modalità della condotta, della gravità dei comportamenti posti in essere, avvenuti anche con l'uso di armi, dell'impossibilità di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche. La condotta posta in essere dopo la precedente sentenza di condanna denota la pericolosità sociale del prevenuto, oltre che una recrudescenza degli agiti criminosi dello stesso e deve essere ritenuta di maggior gravità.

Venendo, quindi, alla determinazione della pena, valutati i criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., delle modalità concrete dell'azione, nonché della personalità dell'imputato, si stima equo irrogare a B. G. la pena finale di anni tre e mesi otto di reclusione, pena così determinata:

- Pena base per il delitto di cui all'art. 572 co. 2 c.p.: anni quattro di reclusione (p.b. anni tre e mesi sei di reclusione, aumentata per l'aggravante ad anni quattro di reclusione);
- Aumentata per la continuazione con il capo A) della sentenza 407/2024 di mesi sei di reclusione, e così ad anni quattro e mesi sei di reclusione;
- Aumentata per la continuazione con i capi B) e C) della sentenza 407/2024 di complessivi anni uno di reclusione (tre mesi per le lesioni e nove mesi per la tentata violenza sessuale) e così per anni cinque e mesi sei di reclusione;
- Ridotta per il rito alla pena finale di cui sopra.

All'affermazione di penale responsabilità dell'imputato segue, per legge, la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la fase cautelare. Non deve farsi applicazioni delle sanzioni accessorie di cui all'art. 29 c.p. essendo la condanna per il singolo reato (operata la riduzione per il rito) inferiore agli anni tre di reclusione.

Ai sensi dell'art. 168 c.p. deve disporsi la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza n. 497 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Novara in data 18.12.2024 ed irrevocabile dall'8.1.2025.



TRIBUNALE DI NOVARA

SEZIONE PENALE

Come richiesto dai difensori e procuratori speciali dell'imputato, la pena detentiva può, tuttavia, essere sostituita ai sensi degli artt. 53 e ss. l. 689/81 con la detenzione domiciliare sostitutiva.

In primo luogo, ritiene questo Giudice che sia possibile, nel caso di riconoscimento del vincolo della continuazione con reati già giudicati con sentenza irrevocabile, la sostituzione dell'intera pena, come rideterminata, con una delle pene sostitutive di cui all'art. 20 bis c.p. Deve, infatti, osservarsi che la pena determinata con il criterio del cumulo giuridico è pena unica, irrogata per tutti i reati unificati nel vincolo della continuazione. Il legislatore, infatti, nei rari casi in cui ha voluto prendere in considerazione i singoli aumenti di pena per i reati oggetto di continuazione, lo ha espressamente previsto, come era nella previgente versione dell'art. 53 u.c. legge 689/1981 che prevedeva: *"Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione"*.

L'attuale formulazione dell'art. 53 legge 689/1981, invece, prevede che *"Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 del codice penale"*. Tale disposizione deve ritenersi pacificamente applicabile anche nel caso di continuazione riconosciuta con reati già giudicati con sentenza irrevocabile, determinando altrimenti una violazione del principio di ragionevolezza ed uguaglianza.

Tale soluzione è stata fatta propria anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha affermato *"Ai fini della determinazione dei limiti entro i quali possono essere applicate le sanzioni sostitutive brevi, stabiliti dall'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, ove sia ritenuto il vincolo della continuazione dei reati "sub iudice" con reati già giudicati, deve tenersi conto della pena detentiva come rideterminata all'esito degli aumenti operati in forza dell'art. 81 cod. pen."* (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 42982 del 17/09/2024).

Ed infatti, a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione, la pena unica finale complessivamente applicata non è più scindibile in relazione alle singole componenti, salvo il caso in cui vengano meno, per effetto del successivo proscioglimento dell'imputato, da qualsiasi causa determinato, alcune delle fattispecie criminose che costituiscono il reato continuato, il cui effetto qualificante resta pur sempre quello di accorpare distinte entità giuridiche espressione di una medesima risoluzione criminosa, trattate unitariamente ai fini del regime sanzionatorio.

In secondo luogo, come correttamente evidenziato anche dalla difesa, la condanna dell'imputato anche per il delitto di tentata violenza sessuale non è ostativo alla sostituzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 59 co. 1 lett. D) legge 689/1981 che richiama l'art. 4 bis legge 354/1975; la Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che: *"il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione e di benefici penitenziari, imposto dall'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 per la commissione di taluni gravi delitti ivi previsti, opera esclusivamente per i reati consumati e non per le corrispondenti fattispecie commesse nella forma tentata, per il carattere autonomo del tentativo e per la natura eccezionale della norma che deroga al principio generale di accesso ai benefici penitenziari"* (Cass. Sez. U, Sentenza n. 40985 del 19/04/2018, in mot. p. 11).



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

Quanto al merito della sostituzione, si ritiene che, sulla base dei parametri previsti dall'art. 133 c.p., e in particolare dalla condotta tenuta dall'imputato, nonché delle condizioni di vita individuale del prevenuto, sia idonea la sostituzione della pena detentiva irrogata con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare. In particolare, il prevenuto dispone di un domicilio idoneo posto a notevole distanza dalla residenza della persona offesa, che elide il rischio di recidiva specifica; ancora, al fine di valutare l'opportunità della sostituzione, giova evidenziare che, ad eccezione del precedente procedimento per fatti analoghi, l'imputato, ultrasessantacinquenne, non ha mai commesso ulteriori reati e, comunque, ha sempre rispettato le misure cautelari applicategli. In ogni caso, al fine di assicurare, poi, le esigenze di tutela della vittima del reato, si impone l'adozione dei sistemi di controllo previsti dall'art. 275 *bis* c.p.p., nonché il divieto di avvicinarsi o comunicare, con qualsiasi mezzo, alla persona offesa R C

Il prevenuto dovrà fissare la propria dimora in ' e potrà lasciare detto domicilio solo dalle ore 8.30 alle ore 12.30 di ogni giorno, nel rispetto del programma di trattamento da elaborarsi a cura dell'UEPE competente. Seguono *ex lege* le ulteriori prescrizioni previste e riportate nel dispositivo come *infra* trascritto.

8. Le statuizioni civili.

L'accertamento della responsabilità dell'imputato per il reato contestato impone di valutare le domande della parte civile costituita.

L'imputato deve essere condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali provocati con la sua condotta illecita alla parte civile costituita, danni che dovranno essere liquidati in separato giudizio civile.

E infatti, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (in argomento, Cass. Sez. 6, sentenza n. 28216 del 25.09.2020); ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera "*declaratoria juris*" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione.

Tuttavia, nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova, l'imputato va senz'altro condannato al pagamento a favore della costituita parte civile di una provvisoria immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 539, comma 2, c.p.p., dell'importo di € 7.000,00 in favore di R C, dovendosi ritenere che la parte civile abbia subito un danno che, pur liquidato in via equitativa e prudentiale, non possa essere inferiore a tale somma, tenuto conto della reiterazione della condotta criminosa e della gravità delle minacce e delle aggressioni fisiche.



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

Infine, l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile che si liquidano in complessivi € 2.016,67 oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., come da separato decreto. Ai sensi degli artt. 110, comma 3, e 133 D.P.R. 115/02 il pagamento delle spese così liquidate deve essere eseguito dall'imputato in favore dello Stato che provvederà ad anticiparle alla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

9. Statuizioni accessorie

La complessità delle argomentazioni giuridiche ed il compendio probatorio in atti giustifica il termine di giorni sessanta per la redazione delle motivazioni ed il deposito della sentenza, dovendosi dichiarare, per tale periodo, sospesi i termini di fase di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 304 co. 1 lett. c) c.p.p.

Non si procede alla trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 64 *bis* disp. att. c.p.p., avendo le parti rappresentato che non pende alcun giudizio civile volto alla separazione giudiziale dei coniugi.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

B. G responsabile del reato lui ascritto e, valutata la circostanza aggravante di cui all'art. 572 co. 2 c.p. correttamente contestata in fatto, ritenuta la continuazione con i reati già giudicati con sentenza n. 497 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Novara in data 18.12.2024 ed irrevocabile dall'8.1.2025, operata la riduzione per il rito, lo

CONDANNA

Alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione, così rideterminata la pena complessivamente inflitta, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la fase cautelare;

Visto l'art. 168 c.p.

REVOCA

La sospensione condizionale della pena concessa con sentenza n. 497 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Novara in data 18.12.2024 ed irrevocabile dall'8.1.2025;

Visti gli artt. 538-539 c.p.p.

CONDANNA

L'imputato al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita da liquidarsi in separata sede civile, nonché al pagamento nei confronti della predetta di una provvisoria che liquida nella somma di € 7.000,00;



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

Visto l'art. 541 c.p.p.

CONDANNA

l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, che liquida nella somma complessiva di euro 2.016,67, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., come da separato decreto;

Visti gli artt. 110 co. 3 e 133 DPR 115/02

DISPONE

che il pagamento delle spese così liquidate sia eseguito dall'imputato in favore dello Stato che provvederà ad anticiparle alla parte civile ammessa al gratuito patrocinio;

Visti gli artt. 544 co. 3 e 304 co. 1 lett. c) c.p.p.;

INDICA

il termine di giorni sessanta per la redazione della motivazione ed il deposito della sentenza, dichiarando per tale periodo sospesi i termini di fase di custodia cautelare nei confronti dell'imputato;

Visti gli artt. 545 bis c.p.p., 53 e ss. Legge 689/1981;

DISPONE

ad integrazione del dispositivo emesso in data 18.9.2025 con motivazione riservata nel termine di giorni sessanta, con il quale l'imputato è stato condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione, la

SOSTITUZIONE

della pena detentiva sopra indicata nella pena della detenzione domiciliare sostitutiva per anni tre e mesi otto, e per l'effetto

IMPONE

all'imputato le seguenti prescrizioni:

- 1) il condannato, dopo l'avvenuta notifica della ordinanza del Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 62 L. 689/1981, dovrà tempestivamente prendere contatto con l'U.E.P.E. di che lo prenderà in carico; la detenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale contenente le prescrizioni. In ogni caso, dovrà mantenere costantemente i contatti con l'U.E.P.E. secondo i tempi e i modi dallo stesso indicatigli e dovrà inoltre osservare il programma di trattamento, ove previsto;
- 2) Dovrà fissare la propria dimora in _____ e potrà lasciare detto domicilio solo dalle ore 8.30 alle ore 12.30 di ogni giorno, nel rispetto del programma di trattamento;
- 3) prescrive che al condannato sia applicato il braccialetto elettronico o altri strumenti elettronici di controllo ai sensi dell'art. 275-bis c.p.p.;
- 4) anche nelle ore di uscita dalla detenzione domiciliare dovrà rimanere nell'ambito territoriale del Comune ove si trova il domicilio coatto; sono consentite le uscite dal domicilio, in deroga alla prescrizione sub 2), ogni qualvolta ciò occorra per urgenti, comprovati e documentabili motivi di salute propri o dei familiari conviventi;



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

- 5) non potrà inoltre avvicinarsi alla persona offesa Rⁱ Ci ed ai luoghi dalla stessa frequentati, con divieto di comunicare e interagire, attraverso qualsiasi mezzo, anche informatico e telematico, con la stessa;
- 6) è fatto divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
- 7) non potrà frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati, persone sottoposte a misure di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che lo esponcano concretamente al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o altre persone conviventi stabilmente;
- 8) dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli al domicilio da parte delle Forze dell'Ordine, verificare la presenza ed il corretto funzionamento dell'impianto citofonico o comunque rendere agevolmente accessibile il domicilio alle FF.OO., rendendosi sempre reperibile personalmente in modo agevole anche per il mezzo del telefono fisso e/o cellulare;
- 9) dovrà portare sempre con sé copia del provvedimento che esegue la pena sostitutiva con eventuali modifiche e un documento di identificazione o comunque dichiarare immediatamente alle FF.OO. con cui venisse in contatto per qualsiasi motivo il proprio stato di detenuto domiciliare;
- 10) dovrà richiedere al Magistrato di Sorveglianza tramite l'U.E.P.E. o le FF.OO. almeno 15 giorni prima, salvo sopraggiunte necessità, le licenze di cui all'art. 69 L. 689/1981, ogni autorizzazione in deroga e ogni altra modifica alle prescrizioni per comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale di lavoro o di salute; il condannato dovrà in ogni caso, avvisare le FF.OO. delegata per la vigilanza dell'uscita e del rientro.

DISPONE

Il ritiro del passaporto e la sospensione di validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

AVVERTE

Il detenuto domiciliare che, in caso di violazioni di legge o di violazioni gravi e reiterate degli obblighi e delle prescrizioni, la pena sostitutiva potrà essere revocata con conversione del residuo nella pena detentiva sostituita ovvero della semilibertà.

Le FF.OO. e l'UEPE segnaleranno immediatamente al Magistrato di sorveglianza ogni eventuale inadempimento agli obblighi o violazione delle prescrizioni.

DISPONE

La comunicazione della presente sentenza all'UEPE e all'Ufficio di sorveglianza competenti in relazione al domicilio del condannato.

AVVERTE

che la presente sentenza non è immediatamente esecutiva fino alla pronuncia dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 62 l. 689/1981.



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

Visti gli artt. 544 co. 3 e 304 co. 1 lett. c) c.p.p.;

INDICA

il termine di giorni sessanta per la redazione della motivazione ed il deposito della sentenza, dichiarando per tale periodo sospesi i termini di fase di custodia cautelare nei confronti dell'imputato;

Novara, 18 settembre 2025

Il Giudice
Dott. Niccolò Bencini



FIRMATO E DEPOSITATO
il 07/11/2025 alle ore 16:47
NICCOLO' BENCINI



DEPOSITATA IN DATA 07/11/2025
LA SENTENZA N 287 DEL 18/09/2025
MASSARA FEDERICA
10/11/2025 12:51